

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 252

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

47° anno
28 luglio 2004

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1357/2004 della Commissione, del 27 luglio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

Regolamento (CE) n. 1358/2004 della Commissione, del 27 luglio 2004, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004, per la campagna 2004/2005 3

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

2004/568/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 23 luglio 2004, che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda i gruppi di raccolta di embrioni negli Stati Uniti d'America [notificata con il numero C(2004) 2420] ⁽¹⁾** 5

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

★ **Azione comune 2004/569/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa al mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e che abroga l'azione comune 2002/211/PESC** 7

★ **Azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina** 10

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

1

IT


Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Rettifiche

Rettifica al regolamento (CE) n. 1147/2004 della Commissione, del 22 giugno 2004, che determina la quantità disponibile per il secondo semestre 2004 per taluni prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell'ambito di contingenti aperti dalla Comunità in base al solo titolo (GU L 222 del 23.6.2004) 15



I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1357/2004 DELLA COMMISSIONE**del 27 luglio 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 luglio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	62,9
	999	62,9
0707 00 05	052	83,5
	092	101,8
	999	92,7
0709 90 70	052	80,3
	999	80,3
0805 50 10	382	64,7
	388	56,6
	508	39,2
	512	41,3
	524	64,0
	528	53,1
	999	53,2
0806 10 10	052	148,4
	204	92,6
	220	117,9
	616	105,2
	624	122,3
	800	99,3
	999	114,3
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388
400		104,4
404		128,5
508		71,5
512		86,3
524		56,0
528		78,4
720		75,2
804		89,3
999		86,7
0808 20 50		052
	388	97,5
	512	88,2
	999	106,6
0809 10 00	052	180,4
	094	61,8
	999	121,1
0809 20 95	052	290,6
	400	293,6
	404	322,5
	616	183,0
	999	272,4
0809 30 10, 0809 30 90	052	158,7
	999	158,7
0809 40 05	093	60,1
	512	91,6
	624	179,3
	999	110,3

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1358/2004 DELLA COMMISSIONE**del 27 luglio 2004****che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004, per la campagna 2004/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2004/2005 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004 della Commissione ⁽³⁾. Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1262/2004 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004 per la campagna 2004/2005, sono modificati e figurano all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 239 del 9.7.2004, pag. 23.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 28 luglio 2004

(EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	18,69	6,96
1701 11 90 ⁽¹⁾	18,69	12,86
1701 12 10 ⁽¹⁾	18,69	6,77
1701 12 90 ⁽¹⁾	18,69	12,35
1701 91 00 ⁽²⁾	22,15	14,90
1701 99 10 ⁽²⁾	22,15	9,64
1701 99 90 ⁽²⁾	22,15	9,64
1702 90 99 ⁽³⁾	0,22	0,42

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1% di tenore in saccarosio.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2004

che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda i gruppi di raccolta di embrioni negli Stati Uniti d'America

[notificata con il numero C(2004) 2420]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/568/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 92/452/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità⁽²⁾, dispone che gli Stati membri possono importare embrioni da paesi terzi soltanto se sono stati prelevati, trattati e immagazzinati da gruppi di raccolta di embrioni elencati in tale decisione.
- (2) Gli Stati Uniti d'America hanno chiesto di modificare tale elenco per quanto concerne il loro paese.
- (3) Gli Stati Uniti d'America hanno fornito garanzie per quanto riguarda il rispetto delle norme fissate dalla direttiva 89/556/CEE e i gruppi di raccolta di embrioni interessati sono stati ufficialmente riconosciuti ai fini dell'esportazione nella Comunità dai servizi veterinari di tale paese.

(4) Occorre pertanto modificare in conformità la decisione 92/452/CEE.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 92/452/CEE è modificato in conformità dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 31 luglio 2004.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/52/CE (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 67).

ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 92/452/CEE, sono aggiunte le righe seguenti nell'elenco concernente gli Stati Uniti d'America:

«US		04KY110 E625		Lutz Brookview Farm 4475 Fairfield Road, Box 74 Fairfield, KY 40020	Dott.ssa Cheryl Nelson
US		04WI109 E1257		Cashton Veterinary Clinic 406 South Street Cashton, WI 54619	Dott. Brent Beck»

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

AZIONE COMUNE 2004/569/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2004

relativa al mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e che abroga l'azione comune 2002/211/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5 e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'11 marzo 2002 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/211/PESC relativa alla nomina di Lord Ashdown quale rappresentante speciale dell'UE in Bosnia-Erzegovina⁽¹⁾ e l'azione comune 2002/210/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) per assicurare il proseguimento dell'attività della forza di polizia internazionale delle Nazioni Unite (IPTF) in Bosnia-Erzegovina a decorrere dal 1° gennaio 2003⁽²⁾.
- (2) Il 17 e 18 giugno 2004 il Consiglio europeo ha adottato la strategia europea in materia di sicurezza: Bosnia-Erzegovina/politica globale, che caldeggia tra l'altro collegamenti espliciti con il rappresentante speciale dell'Unione europea (EUSR) per quanto riguarda gli strumenti PESC/PESD in Bosnia-Erzegovina al fine di permettergli di coadiuvare il Segretario Generale/Alto Rappresentante ed il Comitato politico e di sicurezza (CPS) nell'assicurare la massima coerenza degli sforzi dell'UE.
- (3) Il 12 luglio 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/570/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina⁽³⁾ che assegna un ruolo specifico all'EUSR. Il mandato di quest'ultimo dovrebbe essere modificato di conseguenza e l'azione comune 2002/211/PESC dovrebbe essere abrogata.
- (4) L'EUSR espletterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe degradarsi e potrebbe nuocere agli obiettivi della PESC enunciati all'articolo 11 del trattato sull'Unione europea.

- (5) Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato le istruzioni per la nomina, il mandato e il finanziamento dei rappresentanti speciali dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Lord Ashdown continua ad esercitare le funzioni di EUSR in Bosnia-Erzegovina, in conformità del mandato enunciato in appresso.

Articolo 2

Il mandato dell'EUSR si basa sugli obiettivi politici dell'UE in Bosnia-Erzegovina. Questi sono imperniati sulla realizzazione di costanti progressi nell'attuazione dell'accordo quadro generale per la pace in Bosnia-Erzegovina (GFAP), in conformità del progetto di attuazione della missione dell'Ufficio dell'Alto Rappresentante, nonché nel processo di stabilizzazione e associazione, affinché la Bosnia-Erzegovina diventi stabile, vitale, pacifica e multi-etnica, cooperi pacificamente con i suoi vicini e sia avviata in modo irreversibile sul cammino che porterà all'adesione all'Unione europea.

Articolo 3

Per conseguire gli obiettivi politici dell'UE in Bosnia-Erzegovina, il mandato dell'EUSR consiste in quanto segue:

- a) offrire la consulenza dell'UE e i suoi buoni uffici nel processo politico;
- b) fatte salve le competenze della Comunità, promuovere il coordinamento politico generale dell'UE in Bosnia-Erzegovina;
- c) fornire consulenza politica a livello locale al comandante dell'EUFOR, anche per quanto riguarda la capacità di tipo Unità integrata di polizia, cui può attingere, con l'accordo del comandante dell'EUFOR, senza pregiudizio della catena di comando;

⁽¹⁾ GU L 70 del 13.3.2002, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1. Azione comune modificata da ultimo dall'azione comune 2003/188/PESC (GU L 73 del 19.3.2003, pag. 9).

⁽³⁾ Cfr. la pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.

- d) contribuire al rafforzamento del coordinamento e della coerenza interni dell'UE in Bosnia-Erzegovina, anche mediante briefing ai capi missione dell'UE e tramite la partecipazione alle loro riunioni periodiche (o la rappresentanza nelle medesime), presiedendo un gruppo di coordinamento composto di tutti gli attori UE presenti sul campo al fine di coordinare gli aspetti relativi all'attuazione dell'azione dell'UE, nonché fornendo loro istruzioni in materia di relazioni con le autorità della Bosnia-Erzegovina;
- e) assicurare la coerenza nei rapporti con il pubblico, fatte salve le competenze comunitarie. Il portavoce dell'EUSR costituirà il principale punto di contatto dell'UE per i media della Bosnia-Erzegovina sulle questioni PESC/PESD;
- f) avere una visione d'insieme dell'intera gamma di attività in materia di stato di diritto e in tale contesto fornire, se del caso, consulenza al Segretario Generale/Alto Rappresentante e alla Commissione;
- g) nell'ambito delle sue competenze più generali, essere abilitato a dare direttive, se del caso, al responsabile della polizia/capo della missione di polizia dell'UE;
- h) per quanto concerne le attività comunitarie e le attività svolte nel quadro del titolo VI del TUE, compresa l'Europol, fornire, se del caso, consulenza e partecipare al necessario coordinamento locale;
- i) al fine di garantire coerenza e creare possibili sinergie, continuare ad essere consultato sulle priorità per l'assistenza comunitaria alla ricostruzione, allo sviluppo e alla stabilizzazione.

Articolo 4

1. L'EUSR è responsabile dell'esecuzione del suo mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa del Segretario Generale/Alto Rappresentante. L'EUSR è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
2. Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'EUSR e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico all'EUSR nell'ambito del mandato.

Articolo 5

Il ruolo dell'EUSR non pregiudica in alcun modo il mandato dell'Alto Rappresentante in Bosnia-Erzegovina, né il suo ruolo di coordinamento dell'insieme di attività di tutte le organizzazioni e agenzie civili come previsto dall'accordo quadro generale per la pace in Bosnia-Erzegovina (GFAP) e delle successive conclusioni e dichiarazioni del Consiglio per l'attuazione della pace.

Articolo 6

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'EUSR ammonta a 200 000 EUR.
2. Le spese finanziate dell'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle regole applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano proprietà della Comunità. Alle gare di appalto possono partecipare cittadini del paese ospitante e dei paesi vicini.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'EUSR e la Commissione.
4. La Presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniranno il supporto logistico nella regione.
5. Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.

Articolo 7

1. Per coadiuvare l'EUSR nell'attuazione del suo mandato sarà distaccato del personale dedicato UE che dia l'immagine dell'identità dell'Unione europea e che contribuisca alla coerenza, alla visibilità e all'efficacia dell'azione globale dell'UE in Bosnia-Erzegovina, in particolare nelle questioni politiche, politico-militari e di sicurezza e riguardo alla comunicazione e alle relazioni con i media. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'EUSR è responsabile della costituzione della sua squadra in consultazione con la Presidenza, coadiuvata dal Segretario Generale/Alto Rappresentante e con la piena associazione della Commissione. L'EUSR comunica alla Presidenza ed alla Commissione la composizione definitiva della sua squadra.

2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'UE possono proporre il distacco di personale che operi con l'EUSR. La retribuzione del personale eventualmente distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'UE presso l'EUSR è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione interessati.

3. Tutti i posti del tipo A non interessati dal distacco sono, se del caso, oggetto di pubblicità da parte del Segretariato generale del Consiglio e sono inoltre notificati agli Stati membri e alle istituzioni al fine di reclutare i candidati meglio qualificati.

4. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'EUSR e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Di norma l'EUSR riferisce personalmente al Segretario Generale/Alto Rappresentante e al CPS e può riferire anche al competente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente al Segretario Generale/Alto Rappresentante, al Consiglio e alla Commissione. L'EUSR può riferire al Consiglio su raccomandazione del Segretario Generale/Alto Rappresentante e del CPS.

Articolo 9

Al fine di assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'UE, le attività dell'EUSR sono coordinate con quelle del Segretario Generale/Alto Rappresentante, della Presidenza e della Commissione. L'EUSR procede a regolari briefing alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni della Commissione. Vengono mantenuti stretti contatti sul campo con la Presidenza, la Commissione e i capi missione che si adoperano per assistere l'EUSR nell'esecuzione del suo mandato. L'EUSR si mantiene in collegamento anche con altri attori internazionali e regionali sul campo, tra cui l'OSCE.

Articolo 10

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'UE nella regione sono esaminati regolarmente. Due mesi prima della scadenza del mandato, l'EUSR presenta al Segretario Generale/Alto Rappresentante, al Consiglio e alla Commissione una relazione scritta esauriente sull'esecuzione del suo mandato. Questo funge da base per la valutazione dell'azione comune nell'ambito dei competenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, il Segretario Generale/Alto Rappresentante formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca del mandato.

Articolo 11

L'azione comune 2002/211/PESC del Consiglio è abrogata.

Articolo 12

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica fino al 28 febbraio 2005.

Articolo 13

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2004.

Per il Consiglio
Il presidente
B. BOT

AZIONE COMUNE 2004/570/PESC DEL CONSIGLIO
del 12 luglio 2004
relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 25, terzo comma, l'articolo 26 e l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo ha annunciato che l'Unione europea è pronta a inviare una missione PESD in Bosnia-Erzegovina, inclusa una componente militare.
- (2) L'accordo quadro generale per la pace in Bosnia-Erzegovina prevede, tra l'altro, modalità per l'istituzione di una forza militare multinazionale di attuazione.
- (3) Il 12 luglio 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/569/PESC relativa al mandato del rappresentante speciale dell'UE in Bosnia-Erzegovina⁽¹⁾. Il rappresentante speciale dell'Unione europea (EUSR) in Bosnia-Erzegovina promuoverà il coordinamento politico generale dell'UE in Bosnia-Erzegovina.
- (4) L'11 marzo 2002 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/210/PESC relativa alle misure di polizia dell'Unione europea⁽²⁾ (EUPM) in Bosnia-Erzegovina. La missione dell'EUPM è di costruire e potenziare le capacità di polizia locale, specialmente a livello statale e nella lotta alla criminalità organizzata.
- (5) Il 26 aprile 2004 il Consiglio ha approvato il concetto generale di una missione PESD in Bosnia-Erzegovina, comprendente una componente militare.
- (6) Il 17-18 giugno 2004 il Consiglio europeo ha adottato una politica globale verso la Bosnia-Erzegovina.
- (7) I Capi di Stato e di Governo, riuniti al vertice NATO del 28-29 giugno 2004 a Istanbul, hanno deciso di concludere l'operazione SFOR della NATO in Bosnia-Erzegovina entro la fine del 2004.
- (8) La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1551 (2004), adottata il 9 luglio 2004, accoglie con favore l'intenzione dell'Unione europea di avviare una missione UE in Bosnia-Erzegovina, comprendente una componente militare, a partire dal dicembre 2004, a norma della lettera del Ministro degli Affari esteri dell'Irlanda e Presidente del Consiglio dell'UE alla Presidenza del Consiglio di sicurezza. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso inoltre che gli accordi sullo statuto delle Forze armate, attualmente contenuti nell'appendice B dell'allegato 1-A dell'accordo per la pace, si applicano temporaneamente alla proposta missione dell'UE ed alle sue forze, a decorrere dalla loro costituzione in Bosnia-Erzegovina, in attesa del pertinente contributo delle parti dell'accordo.
- (9) Il Consiglio ha convenuto che l'operazione militare dell'UE dovrebbe fornire un deterrente, continuare a rispondere alla responsabilità di svolgere il ruolo specificato negli allegati 1-A e 2 dell'accordo quadro generale per la pace in Bosnia-Erzegovina (GFAP) e contribuire, in linea con il suo mandato, a un ambiente sicuro necessario per l'esecuzione dei compiti fondamentali previsti dal piano di attuazione della missione dell'Ufficio dell'Alto Rappresentante (OHR) e dal processo di stabilizzazione e associazione (PSA).
- (10) L'operazione dovrebbe rafforzare l'approccio globale dell'UE nei confronti della Bosnia-Erzegovina e sostenere i progressi verso l'integrazione nell'UE che questo paese compirà grazie ai suoi sforzi, con l'obiettivo a medio termine della firma di un accordo di stabilizzazione e associazione.
- (11) L'operazione militare UE dovrebbe disporre della piena autorità, esercitata attraverso il comandante della forza, per svolgere il ruolo specificato negli allegati 1-A e 2 del GFAP, ossia controllare l'attuazione degli aspetti militari del GFAP, valutare se le Parti non rispettano le disposizioni e porvi rimedio.

⁽¹⁾ Cfr. la pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1.

- (12) Oltre ai contatti già stabiliti in relazione alle attività dell'UE in Bosnia-Erzegovina, l'UE dovrà mantenere strette consultazioni con le autorità bosniache, in particolare con il Ministro della difesa riguardo alla condotta dell'operazione militare dell'UE.
- (13) Le consultazioni con la NATO procederanno in conformità delle pertinenti disposizioni stabilite nello scambio di lettere del 17 marzo 2003 tra il Segretario generale/Alto Rappresentante (SG/AR) e il Segretario generale della NATO. In un successivo scambio di lettere rispettivamente il 30 giugno e l'8 luglio 2004, il Consiglio del Nordatlantico (NAC) ha convenuto di mettere a disposizione il vicecomandante supremo delle forze alleate in Europa (DSACEUR) in veste di comandante dell'operazione UE e di stabilire la sede del comando operativo (OHQ) dell'UE presso SHAPE.
- (14) Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) dovrebbe esercitare il controllo politico sull'operazione militare dell'UE in Bosnia-Erzegovina e assicurarne la direzione strategica nonché adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25, terzo comma, del trattato sull'Unione europea.
- (15) In conformità degli orientamenti stabiliti dal Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, la presente azione comune dovrebbe stabilire il ruolo dell'SG/AR, ai sensi degli articoli 18 e 26 del trattato sull'Unione europea, nell'attuazione delle misure che rientrano nel controllo politico e nella direzione strategica esercitati dal CPS ai sensi dell'articolo 25 del trattato sull'Unione europea.
- (16) Gli Stati terzi dovrebbero partecipare all'operazione militare dell'UE conformemente agli orientamenti stabiliti dal Consiglio europeo.
- (17) A norma dell'articolo 28, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea le spese operative derivanti dalla presente azione comune che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa dovrebbero essere a carico degli Stati membri in conformità della decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa⁽¹⁾ (in prosieguo denominato «ATHENA»).
- (18) L'articolo 14, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea richiede l'indicazione, nelle azioni comuni, dei mezzi che l'UE deve mettere a disposizione. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'operazione militare dell'Unione europea costituisce la stima attualmente più attendibile e lascia impregiudicato l'importo finale incluso in un bilancio da approvare conformemente ai principi fissati da ATHENA.

- (19) A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni di difesa. La Danimarca non partecipa all'attuazione della presente azione comune e pertanto non partecipa al finanziamento dell'operazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1. Previa un'ulteriore decisione del Consiglio in merito all'avvio dell'operazione, una volta prese tutte le pertinenti decisioni, l'Unione europea conduce un'operazione militare in Bosnia-Erzegovina, denominata «ALTHEA», per fornire un deterrente, continuare a rispondere alla responsabilità di svolgere il ruolo specificato negli allegati 1-A e 2 dell'accordo quadro generale per la pace (GFAP) in Bosnia-Erzegovina e per contribuire, in linea con il suo mandato, a un ambiente sicuro in Bosnia-Erzegovina, necessario per l'esecuzione dei compiti fondamentali previsti dal piano di attuazione della missione dell'OHR e dal PSA. Tale operazione fa parte della missione generale PESD in Bosnia-Erzegovina.

2. La forza schierata a tale scopo opera conformemente al concetto generale approvato dal Consiglio.

3. L'operazione militare UE è svolta avvalendosi di mezzi e capacità comuni della NATO, in base a quanto concordato con la NATO.

Articolo 2

Nomina del comandante dell'operazione UE

L'ammiraglio Rainer FEIST, vicecomandante supremo delle forze alleate in Europa (D-SACEUR) è nominato comandante dell'operazione dell'UE.

Articolo 3

Designazione della sede del comando operativo dell'UE

Il comando operativo dell'UE ha sede presso il Quartier Generale Supremo delle Potenze Alleate in Europa (SHAPE).

Articolo 4

Nomina del comandante della forza

Il maggiore generale A. David LEAKEY è nominato comandante della forza dell'UE.

⁽¹⁾ GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68.

*Articolo 5***Pianificazione e avvio dell'operazione**

Il Consiglio decide l'avvio dell'operazione militare UE a seguito dell'approvazione del piano operativo, delle regole di ingaggio e delle ulteriori decisioni necessarie.

*Articolo 6***Controllo politico e direzione strategica**

1. Il CPS esercita, sotto la responsabilità del Consiglio, il controllo politico e la direzione strategica dell'operazione militare UE. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti in conformità dell'articolo 25 del trattato sull'Unione europea. Tale autorizzazione include le competenze per la modifica dei documenti di pianificazione, inclusi il piano operativo, la catena di comando e le regole di ingaggio. L'autorizzazione include inoltre la facoltà di adottare ulteriori decisioni relative alla nomina del comandante dell'operazione dell'UE e/o della forza dell'UE. Il Consiglio, assistito dal Segretario Generale/Alto Rappresentante, conserva i poteri decisionali in ordine agli obiettivi e alla conclusione dell'operazione militare UE.

2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3. Il CPS riceve periodicamente dal Presidente del Comitato militare dell'Unione europea relazioni sulla condotta dell'operazione militare dell'UE. Il CPS può, se del caso, invitare alle sue riunioni il comandante dell'operazione e/o della forza UE.

*Articolo 7***Coerenza della risposta dell'UE**

1. L'operazione è parte di una presenza strettamente coordinata dell'UE in Bosnia-Erzegovina. Il Consiglio promuove la massima coerenza ed efficacia dello sforzo dell'UE in Bosnia-Erzegovina. Fatta salva la competenza della Comunità, l'EUSR promuove il coordinamento politico globale dell'UE in Bosnia-Erzegovina. L'EUSR presiede un gruppo di coordinamento composto da tutti gli attori UE presenti sul campo, compreso il comandante delle forze dell'UE, al fine di coordinare gli aspetti dell'azione UE inerenti all'attuazione.

2. Fatta salva la catena di comando, il comandante della forza dell'UE tiene conto del parere politico a livello locale dell'EUSR, specialmente riguardo a questioni in cui l'EUSR ha un ruolo particolare e dichiarato, e cerca di tenere conto, nei limiti del suo mandato, di qualsiasi richiesta proveniente dallo stesso EUSR.

3. Il comandante della forza dell'UE si tiene in collegamento con l'EUPM secondo le esigenze.

*Articolo 8***Direzione militare**

1. Il Comitato militare dell'UE (EUMC) sorveglia la corretta esecuzione dell'operazione militare dell'UE condotta sotto la responsabilità del comandante dell'operazione dell'UE.

2. L'EUMC riceve periodicamente relazioni del comandante dell'operazione dell'UE. Può, ove necessario, invitare alle sue riunioni il comandante dell'operazione dell'UE e/o della forza dell'UE.

3. Il CEUMC agisce in qualità di punto di contatto primario con il comandante dell'operazione dell'UE.

*Articolo 9***Relazioni con la Bosnia-Erzegovina**

L'SG/AR e l'EUSR in Bosnia-Erzegovina agiscono, ciascuno nell'ambito del rispettivo mandato, in qualità di punti di contatto primari con le autorità della Bosnia-Erzegovina per questioni attinenti all'attuazione della presente azione comune. La Presidenza è informata regolarmente e tempestivamente in merito a tali contatti. Il comandante della forza dell'UE tiene i contatti con le autorità locali, in stretto coordinamento con l'EUSR per le questioni attinenti alla sua missione.

*Articolo 10***Coordinamento e contatti**

Fatta salva la catena di comando, i comandanti dell'UE si coordinano strettamente con l'EUSR in Bosnia-Erzegovina al fine di garantire la coerenza dell'operazione militare dell'UE con il quadro più generale delle attività dell'UE in Bosnia-Erzegovina. In tale contesto, i comandanti dell'UE si tengono in collegamento, se opportuno, con altri attori internazionali nella regione.

*Articolo 11***Partecipazione di paesi terzi**

1. Fatti salvi l'autonomia decisionale dell'Unione europea e il quadro istituzionale unico, e in conformità degli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo:

— i membri europei della NATO non appartenenti all'UE e il Canada partecipano all'operazione militare dell'UE se lo desiderano;

— i paesi candidati all'adesione all'Unione europea possono essere invitati a partecipare all'operazione militare dell'UE secondo le modalità convenute;

— partner potenziali e altri paesi terzi possono essere anch'essi invitati a partecipare all'operazione.

2. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare, su raccomandazione del comandante dell'operazione dell'UE e dell'EUMC, le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti.

3. Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo ai sensi dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea. L'SG/AR, che assiste la Presidenza, può negoziare tali modalità a suo nome. Quando l'UE e un paese terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale paese terzo alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'operazione di cui trattasi.

4. I paesi terzi che forniscono un contributo militare significativo all'operazione militare dell'UE hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi in termini di gestione quotidiana dell'operazione degli Stati membri dell'UE che partecipano all'operazione.

5. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contributori, qualora i paesi terzi forniscano contributi militari significativi.

Articolo 12

Disposizioni finanziarie

1. I costi comuni dell'operazione militare dell'UE sono amministrati da ATHENA.

2. Ai fini della presente operazione militare dell'UE:

— le caserme e gli alloggi delle forze nel loro insieme non sono finanziabili come costi comuni,

— le spese relative al trasporto delle forze nel loro insieme non sono finanziabili come costi comuni.

3. Senza pregiudizio del finanziamento di eventuali future operazioni e alla luce dei requisiti specifici di questa operazione, il Consiglio può, alla luce del processo di costituzione delle Forze, riconsiderare la questione del finanziamento della Forza operativa multinazionale Nord.

4. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'operazione militare UE è di 71 700 000 EUR.

5. Le procedure di approvvigionamento per operazione militare dell'UE sono aperte a offerenti degli Stati membri che contribuiscono al finanziamento dell'operazione.

Articolo 13

Relazioni con la NATO

1. Le relazioni con la NATO si svolgono in conformità delle pertinenti disposizioni stabilite nello scambio di lettere del 17 marzo 2003 tra il Segretario Generale/Alto Rappresentante e il Segretario generale della NATO.

2. L'intera catena di comando della forza dell'UE rimane soggetta al controllo politico e alla direzione strategica dell'UE durante tutta l'operazione militare dell'UE, dopo la consultazione tra l'UE e la NATO. In tale contesto il comandante dell'operazione dell'UE riferisce in merito allo svolgimento dell'operazione soltanto agli organi dell'UE. La NATO è informata degli sviluppi della situazione dagli organi competenti, in particolare dal CPS e dal CEUMC.

Articolo 14

Comunicazione di informazioni alla NATO e a paesi terzi

1. L'SG/AR è autorizzato a diffondere alla NATO e ai paesi terzi associati alla presente azione comune informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'operazione militare dell'UE in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

2. L'SG/AR è autorizzato a diffondere ai paesi terzi associati alla presente azione comune documenti non classificati dell'UE connessi con le deliberazioni del Consiglio in merito all'operazione e soggetti all'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio.

Articolo 15

Azione della Comunità

Il Consiglio prende atto dell'intenzione della Commissione di dirigere, se del caso, le sue azioni verso il conseguimento degli obiettivi della presente azione comune.

Articolo 16

Processo di riesame

1. Nell'ambito del processo di riesame della missione dell'UE è eseguito a cadenza semestrale un riesame

— che consenta al CPS di stabilire, alla luce della situazione sotto il profilo della sicurezza e tenuto conto della consulenza fornita dall'HR/EUSR e dal comandante della forza dell'UE tramite la catena di comando nonché previa consulenza militare dell'EUMC, le eventuali modifiche da apportare in termini di dimensioni, mandato e compiti dell'operazione militare dell'UE e il momento in cui essa dovrebbe terminare;

— che consenta al CPS di stabilire, alla luce della situazione sotto il profilo della sicurezza e tenuto conto della consulenza fornita dall'HR/EUSR, dal comandante della forza dell'UE e dal capomissione dell'EUPM, e in base alla consulenza dell'EUMC e del CIVCOM, se tutta o parte della capacità di tipo unità integrata di polizia debba essere riposizionata nel settore di competenza dell'EUSR per compiti a sostegno dello stato di diritto, tra cui il sostegno dell'Agenzia nazionale per la protezione e l'informazione (SIPA). In questo caso la composizione delle missioni militari e di polizia è riveduta.

2. Il Consiglio valuta entro il 31 dicembre 2005 la continuazione dell'operazione.

Articolo 17

Entrata in vigore e termine

1. La presente azione comune entra in vigore alla data di adozione.

2. L'operazione militare dell'UE termina ad una data che sarà decisa dal Consiglio.

3. La presente azione comune è abrogata previo rischieramento di tutte le forze dell'UE, conformemente alla pianificazione approvata per il termine dell'operazione.

Articolo 18

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. BOT

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (CE) n. 1147/2004 della Commissione, del 22 giugno 2004, che determina la quantità disponibile per il secondo semestre 2004 per taluni prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell'ambito di contingenti aperti dalla Comunità in base al solo titolo

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 222 del 23 giugno 2004)

Alle pagine 13 e 14, negli allegati da I.A a I.H:

anziché: «Coefficiente di attribuzione»,

leggi: «Quantità (tonnellate)».
